

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NOVA MORGETIA

TITOLO I

ART. 1 (denominazione - principi - sede)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata **"NOVA MORGETIA"**, di seguito indicata come Associazione.

L'Associazione è apolitica e aconfessionale e si ispira ai principi della Costituzione Italiana. Essa si dichiara contraria a qualsiasi forma di discriminazione e di sfruttamento nei confronti di ciascun individuo, qualunque sia l'orientamento politico, ideale, religioso, sessuale.

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

L'associazione ha sede legale a San Giorgio Morgeto (RC) in via Carmine n. 11.

Il trasferimento della sede legale può avvenire previa delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.

ART. 2 (denominazione dell'acronimo "APS" o "associazione di promozione sociale")

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento del l'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi Associazione Nova Morgetia APS.

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

ART. 3 (statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (finalità)

L'Associazione è apolitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i Codice terzo settore);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f Codice terzo settore);

L'Associazione può esercitare le seguenti ulteriori attività:

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r Codice terzo settore).

Inoltre, nel rispetto delle norme statutarie, può svolgere in via secondaria e strumentale, le seguenti altre attività:

- Praticare, promuovere e diffondere la cultura e l'arte, principalmente nei settori musicale, teatrale e coreutico. Promuovere e valorizzare le tradizioni artistiche e popolari del territorio in cui opera.
- contribuire alla formazione di musicisti amatoriali e/o professionisti;
- avviare allo studio della musica, del teatro e della danza i giovani che dimostrino particolari attitudini, assicurando loro regolari corsi di studio;
- dare la possibilità a chiunque di svolgere attività musicale, strumentale o corale anche attraverso l'organizzazione di gruppi musicali, non ponendo limiti di età per l'iscrizione ai corsi relativi;
- dare la possibilità a chiunque di svolgere attività teatrale e/o coreutica anche attraverso l'organizzazione di gruppi, non ponendo limiti di età per l'iscrizione ai corsi relativi;
- favorire la crescita quantitativa e qualitativa di complessi musicali, gruppi teatrali e corpi di ballo operanti nel settore, tramite la realizzazione di corsi inerenti tali discipline;
- concorrere alla diffusione di una cultura musicale, teatrale e coreutica di base tra i cittadini, in particolare quelli giovani, promuovendo concerti, rappresentazioni teatrali, balletti o altro tipo di manifestazione inerente le discipline artistiche indicate, corsi di perfezionamento, master, incontri, seminari, festival e ogni altro tipo di manifestazione con finalità culturali per la diffusione della cultura artistica, musicale, teatrale, coreutica, nonché ogni altra iniziativa utile allo scopo, anche attraverso collaborazioni con Istituzioni pubbliche e/o private;
- programmare, in collaborazione con gli organi competenti, interventi tesi alla diffusione dell'educazione musicale nelle scuole materne, elementari e medie, inferiori e superiori, anche attraverso corsi di aggiornamento per insegnanti e/o corsi specifici di sperimentazione musicale.
- organizzazione e gestione di attività culturali, teatrali, coreutiche, artistiche o ricreative di interesse sociale con finalità educativa, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura in tutti i suoi aspetti, nonché della pratica del volontariato;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- realizzazione di attività ricadenti nei settori di interventi del Servizio Civile Universale, come identificati dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e successive modifiche e integrazioni;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- Acquisizione e riqualificazione di beni pubblici o privati inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ART. 5 (Attività)

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- A. Pubblicare riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico, anche attraverso l'utilizzo della tecnologia a fini sociali e di promozione; può

avere e gestire profili sui social media, siti internet e promuovere le proprie attività fruendo di tutte le forme di diffusione tecnologica di rete e multimediali consentite;

- B. Sottoscrivere convenzioni e rapporti di collaborazione con Enti, Associazioni, Istituzioni e privati sia locali che nazionali e/o Internazionali, con Istituzioni scolastiche, universitarie e di formazione, siano essi enti pubblici, privati, paritari, riconosciuti;
- C. Promuovere la diffusione della cultura e dell'arte attraverso l'organizzazione e la partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni culturali, di promozione del territorio, fiere e manifestazioni nazionali e internazionali;
- D. promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, master class di perfezionamento musicale, di recitazione, danza, animazione, lezioni/concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, teatrale e coreutica sia tra i bambini, che tra i ragazzi e gli adulti;
- E. favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, favorendo, in special modo tra i Soci, la costituzione di gruppi di musica etnica, rock, jazz, leggera, classica e lirica, nonché favorire le capacità individuali e promuovere iniziative mirate al raggiungimento di obiettivi artistici mirati;
- F. attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti e Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita; organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e della disabilità
- G. sottoscrivere contratti di collaborazione o di sostegno alle proprie attività, eppure ingaggiare assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
- H. Divulgare le proprie finalità, gli scopi sociali e i temi con la realizzazione, l'organizzazione e la partecipazione di tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;
- I. Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale ed editoriale;
- J. Svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale;
- K. Proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale;
- L. Favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività editoriali e culturali in Italia e all'estero e la promozione d'iniziativa destinate all'approfondimento degli scopi statuari;
- M. Organizzare iniziative culturali a carattere locale con la prospettiva di esportarle a livello nazionale e internazionale;
- N. Svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e/o studi; organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- O. Promuovere specifici progetti di innovazione della fruizione dei propri servizi;
- P. Intervenire e ridurre le situazioni di disagio sociale anche attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche; permettere l'accesso alla tecnologia digitale ai soci, a persone in situazione di difficoltà o di disabilità, organizzare eventi e campagne per promuovere l'utilizzo della tecnologia informatica a supporto della riduzione del disagio sociale. Promuovere e realizzare iniziative nella cultura, ricerca e arte, anche attraverso strumenti informatici, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.

- Q. L'Associazione può operare in Italia ed all'estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie;
- R. L'Associazione può aprire altre sedi operative differenti dalla sede legale, diffuse sul territorio, in altre città e paesi diversi, sottoscrivere rapporti di convenzione e di utilizzo di locali con enti, associazioni e privati.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione può svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. svolgere attività didattica musicale, teatrale e coreutica su tre indirizzi di studio: amatoriale, professionale e di specializzazione:

- A. l'indirizzo amatoriale consiste in corsi di studio il cui programma è predisposto in modo da tener conto degli interessi e delle peculiari attitudini dell'individuo, fatte salve le fondamentali e irrinunciabili necessità di natura tecnica che siano proprie dei settori musicale, teatrale e coreutico;
- B. l'indirizzo professionale consiste in corsi di studio con durata, articolazione e programmi stabiliti in base alla normativa che regola il funzionamento dei Conservatori Statali di Musica o Istituti Musicali Pareggiati, nonché quanto previsto dagli istituti e dalle accademie teatrali e coreutiche;
- C. l'indirizzo di specializzazione consiste in corsi di studio rivolti ad soggetti che frequentano corsi superiori o che siano già diplomati o laureati e saranno tenuti da professionisti di chiara fama, per l'approfondimento interpretativo di particolari tematiche musicali, teatrali e coreutiche.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale indicate nell'art. 5 dello Statuto, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, accedere a forme di finanziamento pubblico, partecipare a bandi e gare pubblicati da Enti pubblici e/o privati, aderire a raccolte fondi di altre associazioni aventi finalità uguali o simili, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

5. L'Associazione potrà gestire all'interno dei suoi locali o durante le proprie manifestazioni servizi di somministrazione di bevande chiuse, di prodotti alimentari conservati e/o sigillati, servizi di cucina e quant'altro necessario per la somministrazione di prodotti tipici, fermo restando che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e il possesso delle autorizzazioni necessarie e nel rispetto di tutte le norme in materia.

6. Esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste, sottoscrizioni anche a premi, manifestazioni, pubblicazioni, studi, organizzazione di convegni, consulenze, incarichi, partecipazione a manifestazioni) per autofinanziamento.

7. Nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità sociali e culturali e sulla base di apposite convenzioni, l'Associazione potrà concedere in uso i beni di sua proprietà, ove disponibili, a soggetti terzi che perseguano principi e scopi affini a quelli della stessa.

8. Svolgere tutte quelle altre attività necessarie e utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art.6 (norme sull'ordinamento interno)

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.7 (associati)

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano contribuire al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore, associazioni o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 8 (procedura di ammissione)

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, la domanda, per iscritto, deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. La domanda, redatta in carta semplice deve contenere, oltre ai dati del/della richiedente, la dichiarazione di impegno ad accettare le norme dello Statuto sociale e i regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro massimo 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Se nessuna comunicazione giunge al richiedente vale la regola del silenzio assenso.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. L'accoglimento della domanda comporta l'iscrizione nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla domanda. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 9 (diritti e doveri degli associati)

L'Associazione è composta dai soci Sostenitori, Onorari, Ordinari e dai soci Didatti.

Sono soci Ordinari tutte le persone maggiorenni che aderiscono all'Associazione previa richiesta per come stabilito dall'art. 8 dello Statuto e autorizzazione del Consiglio Direttivo;

I soci fondatori e i soci ordinari hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei soci ordinari.

1. I soci ordinari hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo?
2. I soci Onorari, Sostenitori e Didatti acquisiscono il titolo di associati e, pur avendo diritto di partecipazione, non hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci; essi hanno il dovere di:
- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
3. I soci Didatti sono gli allievi dei corsi avviati dall'Associazione. Possono partecipare a tutte le iniziative. Nessuna limitazione è posta al numero dei soci, possono aderire tutti i cittadini maggiorenni o minorenni autorizzati da chi ne esercita la potestà o qualsiasi altro diritto di rappresentanza.
4. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16/c.2, del presente Statuto.
5. Le quote e i contributi associativi sono stabiliti dal Consiglio Direttivo, non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 10 (cause di cessazione del rapporto associativo)

1. La qualità di socio e associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. Il socio o l'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Norme sul volontariato

Art.11 (dei volontari e dell'attività di volontariato)

1. L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'associazione mettendo a disposizione il loro tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.12 (dei volontari e delle persone retribuite)

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV - Organi sociali

Art.13 (organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'organo di controllo non è previsto ma deve essere nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - d) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.14 (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno **1/5 (un quinto)** dei soci ordinari.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera raccomandata o consegnata a mano con firma di avvenuta ricezione, pec o email seguita da messaggio telefonico di avviso almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. Ogni socio ha la facoltà di richiedere e ricevere in visione o fare copia con dichiarazione di non divulgazione, delle documentazioni

inerenti l'Ordine del Giorno dell'Assemblea. La divulgazione di atti interni non autorizzata dal Consiglio di Amministrazione potrà comportare l'esclusione del socio e la cancellazione dal registro soci.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.15 (Assemblea ordinaria: competenze e quorum)

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti purché superiori di almeno 1 (una) unità dei membri del Comitato Direttivo;

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.16 (Assemblea straordinaria: competenze e quorum)

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.17 (Assemblea degli associati: regole di voto)

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. E' ammesso il voto per delega. Ogni socio potrà essere delegato per un massimo di 1 (uno) delegante;
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Per le votazioni sugli argomenti generali o sui punti posti all'Ordine del Giorno che riguardano la vita dell'Associazione si procede normalmente con voto per alzata di mano; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali si procede normalmente al voto a scrutinio segreto; è ammessa la votazione per alzata di mano a richiesta di almeno un socio e successiva votazione con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti. Si procede a scrutinio segreto nei casi di votazioni riguardanti le persone e comunque per provvedimenti riferiti direttamente a soci.

Art. 18 (Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa ed iscritti nel libro soci. E' composto da un numero di membri che può variare da un minimo di cinque ad un massimo di nove, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali deve essere convocata a dal Presidente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato. Nei trenta giorni che precedono l'Assemblea gli Organi Sociali potranno svolgere esclusivamente mansioni di ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Art. 19 (Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta normalmente mediante notifica scritta con avviso o firma di ricezione; la convocazione può essere inviata anche in formato elettronico, purché tracciabile, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
E' possibile convocare il Consiglio Direttivo anche con urgenza, sia telefonicamente che con altro mezzo. In tal caso la seduta potrà essere validata.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze alle quali partecipano tutti i consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.20 (Competenze del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Segretario dell'Associazione e uno o più vice presidenti;
2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
4. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali oltre ad ulteriori mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.21 (Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è nominato a maggioranza dall'Assemblea dei soci all'Atto della costituzione dell'Associazione e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Successivamente alla prima nomina il Presidente viene nominato a maggioranza all'interno del Consiglio Direttivo e ne assorbe la durata.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione ma deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci. Dalla data di revoca e fino alla prima Assemblea che deve essere convocata entro 60 (sessanta) giorni il Legale Rappresentante pro tempore sarà nominato dallo stesso direttivo. Egli assume tutte le responsabilità del Presidente fino alla data dell'Assemblea di ratifica che potrà ridare fiducia al Consiglio già eletto che continuerà a svolgere le sue mansioni fino alla scadenza naturale calcolata dalla data di elezione. Su proposta della maggioranza dei soci presenti l'Assemblea potrà procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo che avrà la durata prevista dall'art. 20 punto 3.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 (cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo)

1. La carica di Consigliere si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.23 (organo di controllo e revisione: composizione, durata in carica e funzionamento)

1. L'organo di controllo e revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Dura in carica 5 anni e segue la durata e la scadenza unificata a quella del Consiglio Direttivo. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
2. La nomina dell'organo di controllo e revisione segue le indicazioni dell'art. 30 del codice del Terzo settore e, quindi, non è obbligatoria se non nei casi ivi previsti. Tuttavia l'Associazione potrà avvalersi della dell'Organo di Controllo mediante proposta dell'Assemblea e votazione a maggioranza nell'Assemblea di nomina o rinnovo degli organi dell'Associazione.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 (competenze dell'organo di controllo e revisione)

1. È compito dell'organo di controllo:
- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 (responsabilità degli organi sociali)

- 1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
- 2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V - I libri sociali

Art. 26 (Libri sociali e registri)

- 1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
- 3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
- 4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.
- 5. L'Associazione deve tenere un registro Prima nota Cassa.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 (destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 (risorse economiche)

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 (Bilancio di esercizio)

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 (scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Art.31 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

=====

Il presente Statuto dell'Associazione Nova Morgetia, composta da 31 articoli in 14 pagine dattiloscritte compresa la presente, viene letto e approvato all'unanimità dall'Assemblea di Costituzione dell'Associazione in data 14/11/2023 e fa parte integrante dell'Atto Costitutivo redatto e sottoscritto nella stessa data.

San Giorgio Morgeto, 14/11/2023

COGNOME E NOME

FIRMA

ZANARDI DOMENICA

Zanardi Dep

Lapi Aldehina

Lapi Aldehina

Berluzzi Brigida

Berluzzi Brigida

Saraceni Graziella

Saraceni Graziella

RAEO ANNA

Raio Anna

MACRÌ MELANIA

Macrì Melania

DE GRADIA LUISE

De Gracia Luisa

Fazzari Maria Angela

Fazzari Maria Angela

Fazzari Angela

Fazzari Angela

GARGANO LUIGI

Gargano Luigi

